

## DIPENDENTE PUBBLICO E ATTIVITÀ DI C.T.U.: L'AUTORIZZAZIONE NON È NECESSARIA

Sentenza N. 3513 del 17 luglio 2017 del Consiglio di Stato – VI sezione

**Dino Della Giustina**, *Direttivo Nazionale Anaa Assomed Dirigenza Sanitaria*

Un'azienda ospedaliera universitaria, approvando il regolamento per gli incarichi extraistituzionali per il personale dirigente e tecnico amministrativo, ha previsto la possibilità per gli stessi, senza la necessità di una preventiva autorizzazione dell'amministrazione, dell'iscrizione agli albi dei Tribunali in qualità di CTU e/o di perito.

Nello stesso regolamento la stessa amministrazione ha però previsto l'obbligo per i predetti della richiesta all'amministrazione dell'autorizzazione per le prestazioni richieste dall'autorità giudiziaria.

Alcuni medici legali dipendenti da detta azienda ospedaliera universitaria hanno impugnato avanti il TAR il predetto regolamento, ritenendo illegittimo l'obbligo della richiesta di autorizzazione a svolgere le prestazioni richieste dall'autorità giudiziaria.

Il TAR, accogliendo il ricorso, ha evidenziato che l'attività di consulente tecnico d'ufficio dell'autorità giudiziaria è ricollegabile non ad un rapporto contrattuale, ma all'adempimento di una funzione pubblica nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, per cui sarebbe illegittimo e potenzialmente lesivo dell'indipendenza della magistratura, ammettere l'iscrizione nel relativo albo, salvo poi subordinare l'effettivo esercizio dell'attività ad una autorizzazione da rilasciare caso per caso.

Contro la sentenza del TAR si è opposta l'azienda ospedaliera universitaria, sottolineando la violazione dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, nel senso che la consulenza tecnica d'ufficio, per effetto della norma richiamata, sarebbe comunque soggetta ad autorizzazione.

Il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 3513 del 17 luglio 2017 ha respinto il ricorso dell'azienda ospedaliera universitaria, evidenziando che gli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 sono di tipo essenzialmente diverso da quelli di consulenza tecnica prestata all'autorità giudiziaria.

Infatti, il soggetto che conferisce l'incarico di CTU è l'Autorità giudiziaria, soggetto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati a cui l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 si riferisce.

Inoltre, la natura intrinseca dell'incarico di CTU, che non costituisce l'oggetto di un contratto di prestazione d'opera professionale o di altro tipo, ma una funzione pubblica che si adempie ai fini di giustizia, tanto che l'assunzione dell'incarico è doverosa, come si ricava dall'art. 366 c.p. (secondo il quale costituisce reato la condotta di chi, nominato all'ufficio, ne ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione) e dall'art. 63 c.p.c. (per cui il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorra un giusto motivo di astensione).

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha quindi riaffermato il principio secondo cui lo svolgimento di incarico di CTU conferito dall'Autorità giudiziaria non necessita da parte del soggetto incaricato di richiesta di autorizzazione dell'azienda da cui lo stesso soggetto dipende.